

CAMERA DEI DEPUTATI N. 900

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, VALENSISE, SOSPIRI

Presentata il 23 novembre 1983

Norme per l'apprendistato
dei giovani diplomati e laureati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica e sociale del nostro paese investe in misura sempre più drammatica le giovani generazioni che pagano pesantemente gli errori delle gestioni politiche, dell'inefficienza amministrativa e delle resistenze operate da speculatori pubblici e privati.

Sono particolarmente colpiti i giovani diplomati e laureati in cerca di una occupazione — parecchie centinaia di migliaia — che, dopo un corso di studi spesso dispendioso e pesante, ottenuto il sospirato titolo, trovano grande difficoltà ad inserirsi nel contesto produttivo fino a sentirsi emarginati, a causa della mancanza di una vera qualificazione professionale, per il diaframma attualmente esistente tra scuola e società, o per la mancanza di un aiuto finanziario che consenta loro di iniziare autonomamente l'attività professionale.

A ciò si deve aggiungere il fallimento della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'oc-

cupazione dei giovani, che aveva fatto nascere tante speranze andate miseramente deluse e che ha incancrenito il problema della disoccupazione giovanile.

Al fine di superare la pesante stagnazione attuale, con i primi quattro articoli della presente proposta di legge si prevede l'istituzione di un comitato per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati che ha il compito di individuare e determinare, nell'ambito degli enti pubblici e privati, i posti utili per lo svolgimento dell'apprendistato, le cui modalità di attuazione, attraverso l'erogazione di una borsa di studio, vengono specificate nei successivi articolo 5, 6 e 7, mentre l'articolo 8 stabilisce la concessione di un prestito finanziario senza interessi, da rimborsarsi entro sei anni, per agevolare l'inizio della libera attività professionale ai diplomati e laureati che ne facciano richiesta.

La proposta evidenzia, così, la chiara finalità di offrire ai giovani un concreto

aiuto nel momento molto delicato del trapasso dalla fase di studente, che assimila teorici insegnamenti anche se nobili, al suo inserimento nel contesto sociale che è regolato da precise e talora inesorabili norme di natura pratica. Riteniamo che sia dovere della società e, quindi, dello Stato trasformare questi giovani il più presto e il più agevolmente possibile in unità produttive, offrendo loro una qualificata specializzazione pratica ed i primi strumenti per inserirsi, anche auto-

nomamente, nel quadro delle attività economiche del paese.

Esperienze analoghe si possono rilevare in altri Stati europei ed i risultati ivi conseguiti confermano il valore di questa nostra iniziativa.

Essendo, perciò, la presente proposta di legge un valido strumento per combattere la grave piaga della disoccupazione, confidiamo che gli onorevoli colleghi valuteranno positivamente il vantaggio che il paese trarrà dalla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un comitato per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati.

Tale comitato opera in collegamento con la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 2.

Il comitato ha il compito di individuare, nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del parastato, delle società e delle imprese a partecipazione statale, e delle imprese private, il numero dei posti da destinare all'apprendistato dei giovani diplomati della scuola media superiore che non hanno superato il ventiduesimo anno di età e dei laureati che non hanno superato il ventottesimo anno di età, secondo le rispettive qualificazioni professionali.

ART. 3.

Il comitato è composto dai rappresentanti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, del parastato, delle società e delle imprese a partecipazione statale e degli ordini professionali nel numero massimo di 25 componenti, numericamente determinati e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base delle designazioni fatte dagli enti interessati.

Il comitato è assistito da un ufficio di segreteria a cura del Ministero stesso.

ART. 4.

Il comitato attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in base ad apposite convenzioni da stipularsi con gli enti di cui all'articolo 2 e con gli ordini professionali interessati, determina annualmente in ogni provincia i posti utili per lo svolgimento dell'apprendistato.

ART. 5.

L'apprendistato è svolto senza alcun onere per gli enti e le aziende e mira esclusivamente alla formazione professionale e culturale del giovane.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione eroga ai giovani apprendisti, per il periodo dell'apprendistato, una borsa di studio di lire 700.000 mensili provvedendo alla loro assicurazione contro gli infortuni nonché a stipulare convenzioni con gli enti mutualistici ai fini della assistenza sanitaria limitatamente al periodo dell'apprendistato.

ART. 6.

L'apprendistato ha una durata massima di due anni ed ha lo scopo di far conseguire al giovane un avviamento alla professione o alla attività che intende intraprendere.

Alla fine di ogni mese l'ente o il titolare del posto di lavoro presso il quale il giovane svolge il periodo di apprendistato rilascia all'interessato una dichiarazione tendente ad attestare l'assiduità nel lavoro ed il grado di capacità acquisito e ne invia copia all'ufficio provinciale del lavoro.

ART. 7.

I giovani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge presentano domanda agli uffici pro-

vinciali del lavoro e della massima occupazione indicando la scelta preferenziale del lavoro da svolgere presso un determinato numero di enti, uffici o settori, con gradimento a scalare.

ART. 8.

Nei confronti dei laureati e di diplomati che non hanno superato il ventottesimo anno di età e che intendono intraprendere la libera professione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a domanda, concede prestiti fiduciari fino ad un massimo di 10 milioni di lire senza interessi.

Il rimborso del prestito deve essere effettuato in rate semestrali entro sei anni dalla concessione, con decorrenza dal compimento del secondo anno dalla concessione stessa.

A tal fine lo Stato conclude una apposita convenzione con una o più banche o istituti bancari, autorizzandoli alla concessione dei prestiti, garantendone i rischi e corrispondendo un interesse sui prestiti erogati.

ART. 9.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri interessati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con uno o più decreti emana le norme per l'attuazione della legge stessa.

ART. 10.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge previsto in lire 500 miliardi per l'esercizio finanziario 1983 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e la suddivisione della imputazione di spesa.